

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-6934 del 27/12/2017
Oggetto	Procedimento FC14T0084 intestato al Sig. Bertaccini Stefano in qualità di titolare dell'AZIENDA AGRICOLA BERTACCINI STEFANO - Concessione relativa all'occupazione di un'area demaniale per attraversamento del Rio Giallo situata in loc.tà Pieve Salutare nel Comune di DOVADOLA (FC).
Proposta	n. PDET-AMB-2017-7161 del 27/12/2017
Struttura adottante	Area Coordinamento Rilascio Concessioni
Dirigente adottante	DONATELLA ELEONORA BANDOLI

Questo giorno ventisette DICEMBRE 2017 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 - 40122 - Bologna, il Responsabile della Area Coordinamento Rilascio Concessioni, DONATELLA ELEONORA BANDOLI, determina quanto segue.

Visti:

- il Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523, "Testo unico sulle opere idrauliche";
- il Regio Decreto 11 dicembre 1933 n. 1775 "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici";
- la Legge n. 37/1994, "Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche";
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme sul procedimento amministrativo";
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in particolare gli artt. 86 e 89;
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, "Norme in materia ambientale" con particolare riferimento all'Art.115;
- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- la Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3, in particolare l'art. 141 relativo alla Gestione dei Beni di Demanio Idrico;
- la Legge Regionale 14 aprile 2004, n. 7, Capo II "Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio";
- la Legge Regionale 30 aprile 2015, n. 2, in particolare l'art. 8;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13, con cui la Regione Emilia-Romagna ha disposto che le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (A.R.P.A.E.);
- la DGR n. 3939/1994;
- la Direttiva adottata dal Comitato Istituzionale con Delibera n. 3/2 del 20 ottobre 2003 e s.m.i.;
- la Delibera di Giunta 7 giugno 2007 n. 895, la Delibera di Giunta 29 giugno 2009 n. 913, la Delibera di Giunta 11 aprile 2011 n. 469

- e la Delibera di Giunta 29 ottobre 2015 n. 1622 che hanno modificato la disciplina dei canoni di concessione delle aree del Demanio Idrico ai sensi dell'art. 20 comma 5 della L.R. 7/2004;
- la deliberazione della Giunta Regionale 24 novembre 2015, n. 1927, "Approvazione progetto demanio idrico";
 - la deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. 100 del 26/09/2017 con la quale è stato conferito l'incarico dirigenziale di Responsabile Unità Specialistica "Progetto Demanio Idrico" ai sensi dell'art. 18 della L.R. n. 43/2001.

PRESO ATTO che con istanza presentata in data 17/11/2014 assunta a prot. n. PG/2014/0456178 del 28/11/2014, il Sig. Bertaccini Stefano, in qualità di titolare dell'AZIENDA AGRICOLA BERTACCINI STEFANO - CF BRTSFN75S15D705A, P. IVA 03772940403 con sede a DOVADOLA (FC) via Podere Incarola, ha richiesto la concessione in sanatoria per l'occupazione di area demaniale del Rio Giallo nel comune di DOVADOLA (FC), località Pieve Salutare (Pratica No. FC14T0084), con attraversamento mediante tombinatura dello stesso Rio, al fine di consentire l'accesso alle strutture agricole presenti nel comune di DOVADOLA (FC), in loc.tà Pieve Salutare ovvero ove il Rio Giallo separa il territorio dei Comuni di Dovadola e di Castrocaro Terme - Terra del Sole.

DATO ATTO che la domanda è stata pubblicata, ai sensi dell'Art. 22 comma 3 della L.R. 7/2004, sul B.U.R. n.22 del 31/12/2014 e che nei 30 giorni successivi non sono state presentate opposizioni o osservazioni, né domande in concorrenza.

DATO ATTO del Verbale di Accertamento di illecito amministrativo n. 871 del 18 marzo 2015 unitamente al rapporto di sopralluogo n. 869 del 05 marzo 2015, per accertamenti relativi alla richiesta di concessione prot. n. PG/2014/0456178, da cui risulta che l'attraversamento mediante tombinatura del rio Giallo è avvenuto senza titolo legittimante.

DATO ATTO altresì che con richiesta di integrazione all'istanza di concessione, assunta a prot. n. PG/2015/0392682 del 08.06.2015, il Sig. Bertaccini Stefano, in qualità di titolare dell'AZIENDA AGRICOLA

BERTACCINI STEFANO - CF BRTSFN75S15D705A, P.IVA 03772940403 con sede a DOVADOLA (FC), ha richiesto l'attraversamento con guado sommersibile;

PRESO ATTO:

- che il Servizio Tecnico di Bacino Romagna - sede di Forlì, con prot. PG.2015.0759026 del 15.10.2015, a fronte della suddetta istanza, ha formulato richiesta di precisazioni tecniche;
- della riformulazione degli elaborati tecnici da parte dello Studio commissionato dall'Azienda Agricola Bertaccini Stefano in data 22/12/2015, prot. n. PG/2015/0885254;
- delle precisazioni tecniche, sollecitate dalla scrivente Amministrazione con prot. PGDG/2016/0009185 del 14.12.2016, e inviate con "Integrazioni e precisazioni sull'esatta sezione del tubo" in data 13.02.2017;

PRESO ATTO del Nulla Osta idraulico, rilasciato con Determinazione n. 713 del 14.03.2017, prot. PGDG/2017/2840 del 20/03/2017, con il quale sono state espressamente definite le prescrizioni cui deve essere subordinato l'esercizio della concessione;

CONSIDERATO che la richiesta con le modifiche tecniche apportate è compatibile con le esigenze di conservazione del bene pubblico, di tutela del buon regime e della sicurezza idraulica, in conformità alle vigenti disposizioni legislative, regolamentari e di pianificazione di bacino come si evince dal parere dell'istruttoria tecnico-amministrativa effettuata dall'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile - Servizio Area Romagna - sede di Forlì.

DATO ATTO che l'area non è ricompresa in zona SIC ZPS né in un'area protetta.

DATO ATTO, altresì, che il richiedente:

- è in regola con il pagamento di quanto dovuto per l'utilizzo pregresso del bene demaniale;

- ha sottoscritto il Disciplinare di Concessione che stabilisce le condizioni e prescrizioni cui è subordinato l'utilizzo dell'area demaniale in data 19.12.2017 assunto a protocollo n. PGDG.2017.0014149 del 22.12.2017;
- ha versato alla Regione Emilia-Romagna:
 - a) l'importo relativo alle spese d'istruttoria pari a € 75,00;
 - b) l'importo relativo all'annualità del canone di concessione 2017 pari a € 150,15;
 - c) l'importo relativo al deposito cauzionale pari a € 250,00, a garanzia dei propri obblighi e che verrà restituito qualora nulla osti al termine della Concessione.

RITENUTO, pertanto sulla base delle risultanze della predetta istruttoria tecnico-amministrativa, che la concessione relativa all'occupazione di area demaniale per attraversamento del corso d'acqua Rio Giallo mediante un manufatto in conglomerato cementizio, per consentire l'accesso alle strutture agricole presenti site nel comune di DOVADOLA (FC), in loc.tà Pievesalutare, possa essere assentita.

ATTESTATA la regolarità amministrativa;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa:

1. di concedere al Sig. Bertaccini Stefano - CF PNINDR67R12D612C, in qualità di titolare dell'AZIENDA AGRICOLA BERTACCINI STEFANO - CF BRTSFN75S15D705A, P. IVA 03772940403 con sede a DOVADOLA (FC), la concessione, ai soli fini idraulici e nel rispetto dei diritti dei terzi, relativa all'occupazione di area demaniale per attraversamento del corso d'acqua Rio Giallo mediante un manufatto in conglomerato cementizio, per consentire l'accesso alle strutture agricole presenti site nel comune di DOVADOLA (FC), in loc.tà Pieve Salutare, così come riportato negli elaborati tecnici depositati;

2. di assoggettare la concessione alle condizioni generali e prescrizioni tecniche di cui all'allegato Disciplinare;
3. di stabilire la scadenza della Concessione al 31/12/2022;
4. di stabilire che le comunicazioni previste dal disciplinare di concessione dovranno essere inoltrate sia a questa Agenzia che all' Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile;
5. di stabilire che, a riconoscimento dei diritti derivanti dalla presente concessione, il titolare della stessa dovrà corrispondere alla Regione Emilia-Romagna un canone annuo, dando atto che l'annualità 2017, pari ad € 150,15, è stata versata;
6. di stabilire che il versamento del canone, per le annualità successive a quella in corso, andrà effettuato con cadenza annuale entro e non oltre la data del 31 marzo dell'anno di riferimento;
7. di avvertire che le annualità successive a quella in corso andranno pagate tramite bollettino postale o bonifico alle seguenti coordinate: cc postale 1018766707, oppure IBAN IT25R0760102400001018766707 intestati alla SAC Romagna;
8. di dare atto che il deposito cauzionale costituito in € 250,00 è stato versato e successivamente imputato con reversale n. 41152 al corretto Capitolo di Bilancio;
9. di avvertire che, in mancanza di pagamento delle somme sopra specificate entro il termine sopraindicato, saranno dovuti gli interessi di legge e questa Amministrazione procederà all'attivazione delle procedure per il recupero del credito;
10. di dare atto che la presente concessione, redatta in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetta a registrazione in caso d'uso, poiché l'imposta di cui all'Art. 5 del DPR 26/04/86 n. 131 risulta inferiore a € 200,00;
11. di avvertire che la destinazione d'uso diversa da quella concessa, il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare, il mancato pagamento

di due annualità, nonché la sub-concessione a terzi comporta la decadenza della Concessione ai sensi dell'art. 19 comma 2, L.R. 7/2004;

12. che l'originale del presente atto e dell'allegato disciplinare, è conservato presso l'archivio informatico di A.R.P.A.E.;
13. di dare atto che il responsabile del procedimento è l'Avv. Donatella Eleonora Bandoli;
14. di rendere noto al destinatario che avverso il presente atto è possibile proporre opposizione entro 60 (sessanta) giorni dalla sua notificazione al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 18, 140 e 143 del R.D. 1775/1933 e all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni.
15. di precisare inoltre:
 - che l'importo relativo al deposito cauzionale è introitato sul Capitolo 07060 "Depositi cauzionali passivi" U.P.B. 6.20.14000 - Parte Entrate- del Bilancio Regionale;
 - che l'importo relativo al canone annuo è introitato sul Capitolo 04315 "Proventi derivanti dai canoni di Concessione per l'utilizzazione del demanio idrico (L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e succ. m. e i.)" U.P.B. 3.7.6150 -Parte Entrate- del Bilancio Regionale;
 - che l'importo relativo alle spese di istruttoria di cui si è dato atto in premessa è introitato sul Capitolo 04615 "Proventi per lo svolgimento delle attività e degli adempimenti nell'interesse e a richiesta di terzi per le funzioni amministrative trasferite o delegate a norma del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e delle LL. 15 marzo 1997, n. 59 e 15 maggio 1997 n. 127 (L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e succ. m. e i.)" U.P.B. 3.6.6000 -Parte Entrate- del Bilancio Regionale;

16. di dare atto che secondo quanto previsto dal D.lgs. 33/2013, nonché sulla base degli indirizzi interpretativi contenuti nella delibera di Giunta regionale n. 1621/2013, per quanto applicabile, il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati;
17. di notificare il presente atto tramite PEC al concessionario.

Il Responsabile
Unità specialistica Progetto Demanio
Avv. Donatella Eleonora Bandoli
(*originale firmato digitalmente*)

DISCIPLINARE DI CONCESSIONE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione da parte dell'Agenzia Regionale Prevenzione, Ambiente ed Energia - Area coordinamento e rilascio concessioni, pratica no. FC14T0084 a favore del Sig. **Bertaccini Stefano**, in qualità di titolare dell'**AZIENDA AGRICOLA BERTACCINI STEFANO - CF BRTSFN75S15D705A, P.IVA 03772940403**, con sede in DOVADOLA (FC), via Podere Incarola.

Articolo 1

OGGETTO DELLA CONCESSIONE

La concessione ha per oggetto l'occupazione di un'area demaniale per attraversamento del Rio Giallo situata in loc.tà Pieve Salutare nel Comune di DOVADOLA (FC), individuata catastalmente al foglio n. 3 particelle n. 35-36.

L'area demaniale oggetto della concessione è precisamente individuata negli elaborati cartografici (CTR 1:5000, mappa catastale in scala 1:2000) conservati agli atti di ARPAE.

Articolo 2

DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione ha efficacia a decorrere dalla data di adozione del presente atto con durata sino al 31/12/2022.

La concessione potrà essere rinnovata, ai sensi dell'art.18 della legge regionale n.7/2004, previa richiesta dell'interessato da inoltrarsi prima della scadenza.

Articolo 3

CANONE, CAUZIONE E SPESE

a. Il Concessionario deve corrispondere entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, il canone annuo. In caso di mancato pagamento si procederà al recupero coattivo del canone secondo quanto previsto dall'art.51 della legge regionale 22 dicembre 2009 n. 24.

b. Il canone per l'anno 2017 è fissato in € 150,15(centocinquanta/15);

c. L'importo del canone, ai sensi dell' Art.8 della L.R. 2/2015, sarà aggiornato o rideterminato annualmente in base alle deliberazioni assunte dalla Giunta Regionale entro il 31 ottobre

dell'anno precedente. Qualora la Giunta non provveda entro il termine di cui sopra, si intende prorogata per l'anno successivo la misura dei canoni vigente, rivalutata automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) pubblicate nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e disponibili sul sito istituzionale dell'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno. La rivalutazione è effettuata tenendo conto della variazione percentuale dell'ultimo mese disponibile rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.

d. L'importo del deposito cauzionale, a garanzia degli obblighi del Concessionario è pari ad € 250,00 (duecentocinquanta). La garanzia sarà svincolata dopo aver accertato che il Concessionario abbia adempiuto tutti i suoi obblighi.

e. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla concessione, nonché quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione, ove necessarie, sono a carico del Concessionario.

Articolo 4

OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

a. Il concessionario non deve apportare alcuna variazione all'estensione dell'area concessa, come individuata nell'elaborato grafico allegato, e alla destinazione d'uso, né modificare lo stato dei luoghi, senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente nonché alle imprese da questa incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del richiedente qualora egli non abbia provveduto adeguatamente a svolgere gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza.

b. Il concessionario è obbligato a provvedere alla regolare manutenzione e conservazione del bene concesso e ad apportare - a proprie spese - quelle modifiche e migliorie che venissero prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici e dei diritti privati.

c. Il concessionario deve consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale dell'Amministrazione concedente e agli addetti al controllo e alla vigilanza. Il provvedimento di

concessione dovrà essere esibito dal concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza.

d. Il concessionario è responsabile in via esclusiva di qualunque danno e lesione possa essere arrecata a terzi nell'esercizio della concessione. Il Concessionario si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa.

e. Nessun compenso od indennizzo potrà essere richiesto dal concessionario per la perdita di eventuali prodotti o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile.

f. Il concessionario è obbligato al rispetto delle leggi e regolamenti in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti, in relazione alle attività da svolgere.

g. La concessione viene rilasciata ai sensi della L.R. n. 7/2004 e non costituisce in alcun modo, per le strutture edificate su area demaniale, un riconoscimento di conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica.

h. E' compito del concessionario richiedere ed ottenere dalle Amministrazioni competenti le eventuali ed ulteriori autorizzazioni necessarie, in relazione alle opere da realizzare.

i. Il concessionario non potrà sub-concedere, nemmeno in parte, il bene ottenuto in concessione. Qualora il concessionario, prima della scadenza, intendesse recedere dalla titolarità a favore di un altro soggetto, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato, a discrezione dell'Amministrazione, previa valutazione di documentata istanza che dimostri il trasferimento dei diritti all'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione, rispondendo solidalmente per i debiti del precedente titolare.

j. L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da € 200,00 a € 2.000,00 come stabilito dal comma 1 dell'art. 21 della L.R. 7/2004.

Articolo 5

CONDIZIONI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI DERIVANTI DAL NULLA OSTA IDRAULICO

Considerato che l'area demaniale richiesta in concessione ricade nell'ambito delle fasce di territorio ad alta vulnerabilità idrologica cartografate dal PAI (Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico) - sono valide le seguenti prescrizioni:

- I materiali litoidi, quali ghiaia e sabbia, che sono e restano di proprietà demaniale, non potranno essere asportati dall'alveo del corso d'acqua e dalle sue pertinenze;
- Il corso d'acqua, nella parte a monte del manufatto carrabile, per una lunghezza di almeno 50 metri, dovrà essere mantenuto pulito e sgombro da qualsiasi tipo di materiale, in particolare da nylon, bidoni laminati, detriti e/o rifiuti di qualsiasi genere. Ogni tipo di vegetazione trasportata dalle acque quali sterpi, spini, canneti o pezzi di legno, che fosse presente nella sezione idraulica del corso d'acqua e nelle sue immediate pertinenze idrauliche, dovrà essere rimossa;
- Si intendono autorizzati e quindi soggetti a semplice comunicazione preventiva scritta, i soli lavori di rimozione della vegetazione sopra indicata che, trascinata dalla corrente, possa costituire ostacolo al libero deflusso delle acque e causare l'ostruzione della sezione idraulica del manufatto carrabile. Se tale manutenzione non dovesse essere effettuata, l'Amministrazione Regionale potrà provvedervi addebitandone le spese al Richiedente. La stessa Amministrazione potrà chiedere la decadenza della concessione qualora il Concessionario persista nell'inosservanza delle prescrizioni;
- In ambito demaniale fluviale è vietato il taglio della vegetazione dal 1 marzo al 30 giugno di ogni anno, periodo in cui è massimo il danno all'avifauna nidificante; eventuali

tagli alla vegetazione potrebbero essere effettuati nel periodo tardo autunnale ed invernale (DGR n. 3939/1994): in tal caso è ammesso, previa autorizzazione, il taglio (selettivo) degli esemplari presenti con preferenza per le piante in cattivo stato vegetativo;

- L'area interessata dal manufatto di attraversamento non potrà essere recintata né utilizzata per la realizzazione di altri manufatti, anche provvisori, o per il deposito di materiali o prodotti. E' proibito gettare o abbandonare nel corso d'acqua rifiuti o materiali;
- Il Richiedente è consapevole che l'area in questione è soggetta ad allagamenti, pertanto l'uso e/o la realizzazione di interventi in tali zone espone potenzialmente a danni derivanti da un possibile evento idraulico avverso. Stante la collocazione dei beni in una zona con pericolosità idraulica, il nulla osta non rappresenta garanzia di sicurezza idraulica, pertanto competerà al Richiedente adottare tutte le misure ritenute idonee alla gestione dei rischi di allagamento, anche mediante l'attivazione di strumenti di autotutela complementari ed integrativi ai sistemi pubblici di gestione dell'emergenza idraulica.

Articolo 6

SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CONCESSIONE

L'Amministrazione concedente ha la facoltà, qualora lo richiedano prevalenti ragioni di pubblico interesse, di sospendere o revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo.

Articolo 7

DECADENZA DELLA CONCESSIONE

Ai sensi dell'art. 19 della L.R. 14 aprile 2004, n. 7 sono causa di decadenza della concessione:

- la destinazione d'uso diversa da quella concessa;
- il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare;
- il mancato pagamento di due annualità del canone;
- la subconcessione a terzi.

Articolo 8

RIPRISTINO DEI LUOGHI

La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente. Qualora il concessionario non provveda nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato. In alternativa all'integrale demolizione l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

_____, li _____
(luogo) (data)

Per accettazione
IL RICHIEDENTE

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.